

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a ing. Valeriano Monaco e avv. Vito Nicola Cicchetti

ing. Valeriano Monaco, nella sua qualità di cittadino residente nel Comune di Vallata e di presidente del Comitato Cittadino V.O.R.I.A. e avv. Vito Nicola Cicchetti, nella sua qualità di cittadino residente nel Comune di Vallata e di capogruppo consiliare del gruppo "SiAmo Vallata – la sinistra che unisce"
(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTANO

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato

(Barrare la casella di interesse)

ID: 9134 RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L. - Realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 36 MW costituito da 5 aerogeneratori della potenza di 7,20 MW da realizzarsi nei comuni di Bisaccia e Vallata (AV)

(Inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA e obbligatoriamente il codice identificativo ID: xxxx del procedimento)

N.B.: eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB. Diversamente NON potranno essere pubblicati.

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)

Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) Interferenze con beni di uso civico categoria "A"

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il progetto sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale prevede la realizzazione di 5 aerogeneratori (diametro 170 m altezza hub 117 m), di potenza unitaria 7,2 MW, per una potenza complessiva dell'impianto pari a 36,0 MW, in parte siti nel tenimento del Comune di Bisaccia e in parte siti nel tenimento del Comune di Vallata.

L'impianto così come dislocato, avuto riguardo alle disposizioni di cui alla Parte III, paragrafo 14.9, lett. c) delle "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" approvate con il D.M. 10.09.2010 interferisce, come specificato nel prosieguo, con aree tutelate ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 142 lett. c), f), g) e h) del D. Lgs. 42/2004.

In particolare, alcune opere di rilievo dell'impianto ricadono nella fascia di rispetto dei 150 m di cui alla lett. c) dell'art. 142 citato e in aree assegnate ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 11 della L. 1766/1927 alla categoria "A" boschi e pascoli permanenti di cui alla lett. h) sempre dell'art. 142.

I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali dei soggetti che presentano l'osservazione


Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso Valeriano Monaco


Allegato 2 bis - Copia del documento di riconoscimento in corso Vito Nicola Cicchetti

Allegato 3 – **Osservazioni Comitato Voria e SiAmo Vallata** (inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente e unicamente in formato PDF)

Vallata, 29 aprile 2023

(inserire luogo e data)


(Firma)

I dichiaranti

(Firma)

V.O.R.I.A.

Valorizzare Organizzare Rivitalizzare Istituzioni e Ambiente



COMITATO DI LIBERI CITTADINI

OGGETTO: [ID_VIP/ID_MATTM: 9134] *Realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 36 MW costituito da 5 aerogeneratori della potenza di 7,20 MW da realizzarsi nei comuni di Bisaccia e Vallata (AV)*
Proponente: *RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L.*

OSSERVAZIONI AL PROGETTO

avv. Vito Nicola Cicchetti

ing. Valeriano Monaco

RIFERIMENTO: ***RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L.** - Realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 36 MW costituito da 5 aerogeneratori della potenza di 7,20 MW da realizzarsi nei comuni di Bisaccia e Vallata (AV)*
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale –
[ID_VIP/ID_MATTM: 9134]

OGGETTO: *Osservazioni al progetto ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D. Lgs.152/2006*

In riferimento al progetto emarginato in epigrafe e sulla scorta della documentazione reperibile sul sito del Ministero della Transizione Ecologica allegata alla procedura **ID_VIP/ID_MATTM: 9134** del 30.03.2023, i sottoscritti:

1. ***ing. Valeriano Monaco***, nella sua qualità di cittadino residente nel Comune di Vallata e di presidente del **Comitato Cittadino V.O.R.I.A.** regolarmente costituito ed iscritto presso il registro comunale di Vallata al n. 08;
 2. ***avv. Vito Nicola Cicchetti***, nella sua qualità di cittadino residente nel Comune di Vallata e di capogruppo consiliare del gruppo **SiAmo Vallata – la sinistra che unisce**;
- essendo portatori di interessi legittimi diffusi rassegnano le seguenti osservazioni al progetto.

1. PREMESSA

Il progetto sottoposto alla procedura di valutazione preliminare ambientale, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., rientra nelle categorie di opere di cui all'Allegato II, Parte II del medesimo Decreto Legislativo per la qual cosa lo stesso progetto è soggetto al rispetto delle disposizioni di cui alle norme e/o direttive di rango Comunitario, Nazionale e Regionale di seguito evidenziate:

- Dir. n. 1985/337/CEE del 27-06-1985: *“Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”*.
- Dir. n. 1997/11/CE del 03-03-1997: *“Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”*.
- Dir. n. 2001/42/CE del 27-06-2001: *“Direttiva del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente”*.

- Dir. n. 2011/92/UE del 13-12-2011: *“Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”*.
- Dir. n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014: *“Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”*.
- D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152: *“Testo Unico in materia ambientale”*.
- D.Lgs. 16.01.2008 n. 4: *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2008, n. 24, S.O”* e suoi Allegati, come modificati ed integrati dall'art. 22 del D.Lgs. n. 104 del 2017.
- D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*
- Decreto 30 marzo 2015: *“Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”*.
- D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104: *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”*.
- Legge n. 108 del 28 luglio 2021 *“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- Delibera della Giunta Regionale n. 532 del 04/10/2016: *“Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW.”*
- Delibera della Giunta Regionale n. 533 del 04/10/2016: *“Criteri per la individuazione delle aree non idonee all’ installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kw, ai sensi del comma 1 dell’art.15 legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.”* per la parte non oggetto di annullamento da parte della G.A.
- Deliberazione Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017: *“Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania”*.

2. OSSERVAZIONI AL PROGETTO

Il progetto sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale prevede la realizzazione di 5 aerogeneratori (diametro 170 m altezza hub 117 m), di potenza unitaria 7,2 MW, per una potenza complessiva dell'impianto pari a 36,0 MW, in parte siti nel tenimento del Comune di Bisaccia e in parte siti nel tenimento del Comune di Vallata.

L'impianto così come dislocato, avuto riguardo alle disposizioni di cui alla Parte III, paragrafo 14.9, lett. c) delle "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" approvate con il D.M. 10.09.2010 interferisce, come specificato nel prosieguo, con aree tutelate ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 142 lett. c), f), g) e h) del D. Lgs. 42/2004.

In particolare, alcune opere di rilievo dell'impianto ricadono nella fascia di rispetto dei 150 m di cui alla lett. c) dell'art. 142 citato e in aree assegnate ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 11 della L. 1766/1927 alla categoria "A" boschi e pascoli permanenti di cui alla lett. h) sempre dell'art. 142.

Si procederà, per quanto di specifico interesse, all'analisi del progetto sottoposto al Vaglio dell'Autorità Competente in materia di VIA in relazione alle singole criticità emergenti sotto il profilo vincolistico e/o paesaggistico.

3.1. Criticità rilevabili con riferimento alla sussistenza di interferenza delle opere di progetto con le sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna [art. 142, co. 1, lett. c) D. Lgs 42/2004]

Nello Studio di Impatto Ambientale allegato al progetto, nell'elaborato denominato ***R_41_ Studio _ Impatti _ Cumulativi*** il Proponente a pag. 35 afferma che

L'area oggetto di intervento non interferisce con la fascia di 150 metri di vincolo paesaggistico.

In particolare, l'aerogeneratore V3 dista 240 metri dal "torrente Calaggio"; l'aerogeneratore V5 dista oltre 600 metri dallo stesso "torrente Calaggio". Mentre, il "vallone del Toro" è distante 160 metri dall'aerogeneratore BV4 e 420 metri dall'aerogeneratore BV1.

Tale affermazione riferita all'interessamento delle opere di progetto con le fasce di rispetto fluviale non trova riscontro concreto.

Il layout del gruppo di aerogeneratori **V3 e V5** è dislocato lungo il bacino idrografico del Torrente Calaggio che, in corrispondenza dell'aerogeneratore **V3**, è direttamente coinvolto/intaccato dal

posizionamento planimetrico della stessa torre e, in particolare, dal rotore della stessa come desumibile nella figura di seguito riportata:




Fig. 1 - Interessamento della fascia di rispetto fluviale di 150 ml con il rotore dell'aerogeneratore V3.

Nella figura che precede viene riportata in verde la proiezione a terra dell'area spazzata dal rotore dell'aerogeneratore **V3** che ricade in parte, con ogni evidenza, all'interno della fascia di rispetto dei 150 ml misurati dalle sponde o piede degli argini.

Appare opportuno evidenziare come la giurisprudenza consolidatasi sul punto abbia avuto modo di affermare che la misurazione della fascia di rispetto deve partire dalle sponde o piede degli argini ma, **nel caso in cui tali punti siano incerti, dal punto nel quale si colloca il livello di piena ordinaria, che include le sponde, le rive interne e l'area del corso fluviale soggetta ad essere sommersa dalla piena.**

Orbene il progetto si appalesa *prima facie* privo di uno studio idraulico dell'andamento della piena del torrente Calaggio e quindi della determinazione del livello di piena ordinaria, per la qual cosa la fascia di rispetto fluviale pari a 150 ml non può che essere determinata se non a partire dal limite demaniale. (in tal senso: *Cass. civile sez. un., 13 novembre 2012, n. 19703; TAR Piemonte, Sez. I. n. 578, del 8 maggio 2013*).

Nel caso di specie la distanza della punta del rotore nella sua posizione più prossima al torrente Calaggio può essere stimata in 133 ml dallo stesso torrente e quindi all'interno della fascia di rispetto fluviale 150 ml.

Analoghe considerazioni possono essere espresse in relazione alla dislocazione dell'aerogeneratore avente la sigla **BV4** con riferimento all'interferenza del rotore dello stesso con la fascia di rispetto fluviale del Vallone del Toro (*vedasi figura 2*).

Tale affermazione riferita all'interessamento delle opere di progetto con le aree boscate non trova riscontro concreto. Per quanto attiene alla localizzazione del progetto in esame in prossimità di **ZONE FORESTALI**, appare prioritariamente opportuno evidenziare che il D.M. 30.03.2015 definisce boschi e/o foreste “...i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 m² e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboscimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 m² che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufo coltivate...”. Orbene il progetto sottoposto a verifica appare privo di una attenta valutazione dell'inserimento delle torri eoliche costituenti l'impianto in zone che sia visivamente, che cartograficamente, sono caratterizzate da una forte densità boschiva.



Fig. 3 – Particolare inserimento degli aerogeneratori **V3**, **V5** e **BV4** all'interno di aree boscate (area tratteggiata in giallo).

Nella figura che precede è lapalissiano l'inserimento delle torri recanti la sigla **V3, V5 e BV4** all'interno di aree boschive così come definite dal D.M. 30.03.2015. **Da quanto sopra riportato si deduce che non è stata eseguita alcuna valutazione in merito ai "Buffer" dell'impianto dalle aree boscate il tutto per la verifica del corretto inserimento e soprattutto del rispetto dei limiti dimensionali imposti.** (Delibera G.R.C. 533 del 04.10.2016, Tabella 2: Aree individuate come beni paesaggistici di cui all'articolo 134 di cui alle lettere a), b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

3.3. Criticità rilevabili con riferimento alla sussistenza di interferenza delle opere di progetto con aree gravate da uso civico [art. 142, co. 1, lett. h) D. Lgs 42/2004]

Nello Studio di Impatto Ambientale allegato al progetto, nell'elaborato denominato **R_41_ Studio_ Impatti_ Cumulativi** il Proponente a pag. 42 afferma che:

Rispetto all'area di Studio, non vi sono interferenze con le aree sottoposte a vincolo di uso civico.

In particolare, l'aerogeneratore BV1 e l'aerogeneratore BV4 insistono, rispettivamente, a una distanza di 19 metri e 27 metri dalla particella 44 del foglio 2 del comune censuario di Bisaccia.

Tale affermazione oltre ad essere parziale (fa riferimento agli usi civici del solo Comune di Bisaccia), non trova altresì riscontro concreto **non solo con il concetto di interferenza esplicitato dalle disposizioni di cui alla Parte III, paragrafo 14.9, lett. c) del D.M. 10.09.2010**, ma anche con gli atti e le documentazioni relative alle sistemazioni dei demani di uso civico della Comunità Vallatese assegnati alla categoria "A" Boschi e pascoli permanenti susseguitesi nel tempo ed ufficialmente reperibili.




Fig. 4 – Particolare interferenza degli aerogeneratori V3, V5 con aree di uso civico (area delimitata giallo).

A conferma di ciò, nelle foto che seguono vengono riportate le distanze (in rosso) degli assi del mozzo dalla delimitazione dei terreni di uso civico assegnati alla categoria “A” relativamente agli aerogeneratori V3, V5 e BV4.




Fig. 6 – Particolare distanza pari a **119 ml** dell'aerogeneratore **V3** dal terreno di uso civico del Comune di Vallata




Fig. 7 – Particolare distanza pari a **180 ml** dell'aerogeneratore **V5** dal terreno di uso civico del Comune di Vallata



Fig. 8 – Particolare distanza pari a **88 ml** dell'aerogeneratore **BV4** dal terreno di uso civico del Comune di Bisaccia

Per quanto concerne poi l'aerogeneratore BV4 appare del tutto evidente l'interessamento del rotore dell'aerogeneratore con la particella 44 del foglio 2 del Comune di Bisaccia come evidenziato in rosso nella figura 9 seguente.




Fig. 9 – Particolare sorvolo (area in rosso) del terreno di uso civico del Comune di Bisaccia (part. 2 - Fig. 44)

Quanto osservato, lungi dall'apparire quale formulazione di valutazione meramente tuzioristica, trova invece il suo fondamento in quanto sancito dalla Corte Costituzionale che si è costantemente espressa in favore di una tutela effettiva ed incondizionata (C. Cost. n. 66 del 1961 e n. 78 del 1961) degli usi civici in quanto indubbiamente qualificabili come diritti fondamentali, vecchi e nuovi, di prima, seconda e terza generazione, a seconda delle prospettive che si adottano e si adattano alla evoluzione plurale degli ordinamenti giuridici, intesi nel loro insieme.

Già nella sentenza n. 67 del 1957 (*cui segue l'ordinanza n. 72 del 1958*), per gli interessi di carattere generale che vi si ricollegano e che lo Stato considera meritevoli di speciale tutela, ha fatto rientrare la materia degli usi civici nell'ambito del "diritto pubblico". In tale sentenza viene infatti affermato che "*i principi di diritto pubblico*" dominano le disposizioni della legge n. 1766 del 1927. Nella sentenza n. 49 del 1961 riafferma in modo altrettanto perentorio che la legge n. 1766 del 1927 è una "legge per gli enti pubblici".

Con la successiva sentenza n. 142 del 1972 nel considerato in fatto, la Suprema Corte esplicita che il sintagma "usi civici" è una "espressione di comodo" che comprende istituti e discipline varie dell'intero territorio. Nella sentenza n. 87 del 1963 emerge poi, in modo evidente, il legame fondamentale tra storia, Costituzione, usi civici e proprietà collettive nonché le loro peculiarità come diritti puri da custodire, preservare, promuovere come diritti originari, testimoni dell'umanità del diritto e dei diritti. I principi di diritto evidenziati, e sanciti dalla Suprema Corte Costituzionale nel corso degli anni, sono stati da ultimo espressamente riconfermati nella sentenza n. 71 del 12 febbraio 2020.

Gli usi civici devono essere annoverati pertanto nel quadro delle situazioni giuridiche soggettive ovvero dei diritti di libertà, individuali e collettivi, ovvero ancora, mutuando l'espressione da autorevole dottrina, nel diritto degli individui.

Sono, in altre parole, "*...termini lapidei del nostro ordinamento giuridico, presenti nel connubio inestricabile dei diritti pubblici soggettivi e dei diritti civici, ora diritti democratici e lavoristi ex art. 1 Cost., delle forme di esercizio della sovranità popolare (diritti di sovranità) e dei diritti fondamentali (personali, pluralistici e solidaristici) ex art. 2 Cost., dei diritti di eguaglianza, formale e sostanziale, ex art. 3 Cost., dei diritti di autonomia (e sovranità) ex art. 5 Cost., dei diritti delle minoranze ex art. 6 Cost., dei diritti laici ma anche ecclesiastici ex artt. 7 e 8 Cost., dei diritti ambientali e culturali ex art. 9 Cost., ed infine dei diritti comuni interculturali e diritti umani ex artt. 10 e 11 Cost....*".

In ragione di ciò la suprema Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che "*... se l'uso civico si esercita su beni appartenenti alla collettività (...) il regime di inalienabilità e di indisponibilità cui i beni stessi sono assoggettati (...) comporta che i beni suddetti **non sono espropriabili per pubblica utilità se non previa <<sdemanzializzazione>> ...***".

Corre altresì l'obbligo di evidenziare che la legge 20 novembre 2017, n. 168 recante in rubrica "*Norme in materia di diritti collettivi*" rovescia in modo evidente le priorità della legge n. 1766 del 1927. La legge

1766/1927, infatti, nel suo articolo 1 dispone “... *la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune o di una frazione di Comune ...*” mentre la legge 168/2017 capovolge la prospettiva, anch’essa dal suo articolo 1, disponendo che “... *la Repubblica riconosce i domini collettivi in attuazione degli articoli 2, 9, 42 c.2 e 43...*”. Ciò significa che non è più la giurisprudenza a tutelare la proprietà collettiva, ma una legge dello Stato italiano.

In tale ottica le granitiche e costanti statuizioni giurisprudenziali richiamate, con riguardo alla possibilità di costituzione della servitù di sorvolo aereo sulla particella 44 del foglio 2 del Comune di Bisaccia, hanno quale unico effetto quello che, per poter disporre delle aree necessarie al sorvolo dell’aerogeneratore **BV4**, deve necessariamente avviarsi il procedimento amministrativo **finalizzato alla sdemanializzazione o al mutamento di destinazione agro-silvo-pastorale della porzione di particella interessata dal sorvolo** e ciò in ragione del fatto che tale servitù limita o impedisce l’esercizio dei diritti civici su tali terreni (ex multis: *TAR LAZIO, Roma, Sez. II, sentenza 13 marzo 2012 n. 2451*). La sclassificazione, essendo finalizzata all’alienazione e/o legittimazione dei beni civici, è un istituto condizionato dalla preesistenza degli indifetibili requisiti di legge in presenza dei quali è possibile l’estinzione della natura pubblica del bene e conseguentemente il suo assoggettamento ad un pieno regime di diritto privato. In virtù di ciò la sclassificazione trova una sua legittimità solo ed esclusivamente nel principio di leale collaborazione tra Organi Statali ed Organi Regionali stante la **“connessione indissolubile tra materie di diversa attribuzione”** (tutela ambientale di competenza dello Stato e tutela del territorio di competenza della Regione), previa considerazione degli interessi sottesi alla competenza legislativa di cui lo Stato è titolare. (In tal senso: *Corte Costituzionale sentenza del 11.05.2017 n. 103*).

Per quanto attiene poi all’interferenza delle opere di progetto con il demanio civico denominato “*Mezzana Perazze*” appare ulteriormente opportuno sottoporre all’attenzione del Ministero compulsato che la Suprema Corte di Cassazione, (*Cassazione penale, sez. III, 20/04/2018, (ud. 20/04/2018, dep.17/07/2018)*), ha ribadito ove ce ne fosse bisogno che, solo all’esito positivo della procedura di affrancazione **“...e non sulla base della semplice assegnazione, opera la definitiva sdemanializzazione del bene e, pertanto, cessa la qualificazione del bene come gravato da uso civico. Significative in tale senso la previsione di cui agli artt. 19 e 21, cpv., della citata legge n. 1766 del 1927, secondo i quali, per un verso, laddove il soggetto che si sia giovato della quotizzazione non abbia ottemperato all’obbligo delle migliorie di cui al piano di ripartizione previsto dai precedenti artt. 13 e 15 della stessa legge, l’assegnazione al medesimo del terreno sarà soggetta a retrocessione in favore del “del Comune, della frazione, o della associazione degli utenti” e, per altro verso, in assenza delle predette migliorie e dell’accertamento della loro esecuzione non potrà essere dichiarata la definitiva affrancazione del fondo. Si tratta di chiari indici sia della natura non definitiva della mera quotizzazione, posto che, ove questa sia soggetta a risoluzione il terreno tornerebbe nel patrimonio della comunità fruitrice del diritto di uso civico, sia del fatto che, sin tanto**

che non interviene la definitiva affrancazione del fondo, l'uso civico su di esso gravante non può dirsi estinto ma solo in uno stato di quiescenza, da quale, ricorrendone le condizioni, è suscettibile di riaversi...".

Per quanto concerne poi l'autorità preposta a provvedere all'affrancazione delle terre gravate da uso civico, e avuto riguardo a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 11.05.2017 n. 103 è in tutta evidenza che gli atti di disposizione dei terreni di uso civico (nel caso di specie affrancazioni) emanati da altre autorità ivi compresi gli stessi Comuni risulterebbero, per le ragioni esposte, affetti da nullità per carenza di potere di quest'ultimi.

Sulla scorta di quanto dedotto, il mancato avvio, da parte del Proponente di tutte le necessarie procedure amministrative intese ad ottenere la sdemanializzazione e/o mutamento di destinazione d'uso della porzione della particella di uso civico recante il n. 44 appartenente al foglio 2 del Comune di Bisaccia e delle particelle del foglio 13 interessate dal sorvolo aereo degli aerogeneratori V3 e V5, atteso il regime di inalienabilità e di indisponibilità cui i beni civici sono assoggettati ha, con ogni evidenza, il potere di viziare ab origine la procedura VIA avviata.

3.4. Criticità rilevabili con riferimento alla sussistenza di interferenza delle opere di progetto con impianti eolici autorizzati

Nello Studio di Impatto Ambientale allegato al progetto, nell'elaborato denominato **R_41_ Studio _ Impatti _ Cumulativi** il Proponente non dà alcuna indicazione circa l'impatto cumulativo degli aerogeneratori di progetto con altri impianti o aerogeneratori in esercizio ed autorizzati di grande, media taglia e minieolici, rilevabili dal censimento di tutti gli elementi disponibili e da consultazione del database regionale.

Come disposto oltre che nel D.M. 30.09.2010 anche nella DGR 532/2016, per il corretto inserimento delle opere di progetto deve essere considerata una distanza tra le macchine di un impianto eolico pari almeno a cinque volte il diametro del cerchio tracciato dalle pale (nel caso che ci occupa 850 ml dato dalla moltiplicazione per 5 del diametro dell'aerogeneratore pari a 170 ml) per evitare effetti di turbolenza. Nella figura 3 riportata a pagina 8 delle presenti osservazioni è del tutto evidente la non conformità della distanza degli aerogeneratori recanti la sigla BV1 e BV6 con l'aerogeneratore recante la sigla WTG03 autorizzato per la costruzione gestione e manutenzione a favore della società SINERGIA EWR4 SRL (codice progetto ID CUP 9136) autorizzato dalla Regione Campania con D.D. n 242 del 21.12.2022.


In relazione alle criticità rilevata il progetto risulta carente della indicazione di misure compensative che possano consentire l'autorizzazione del progetto con il layout nello stato di fatto sottoposto a valutazione VIA.

4. CONCLUSIONI

Per quanto sopra riportato è possibile affermare che il progetto proposto risulta privo della idonea e corretta valutazione di quegli elementi essenziali che possano garantire un corretto inserimento del parco stesso nel contesto ambientale.

Vallata, 29 aprile 2023

ing. Valeriano Monaco



avv. Vito Nicola Cicchetti

